



Roma, 07 aprile 2022

n.21/2022

DL n.24 del 24.03.2022 SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Si trasmettono le circolari, pervenute in data odierna.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Roma, data protocollo

Ai Prefetti della Repubblica

LORO SEDI

Al Commissario del Governo per la
Provincia di

BOLZANO

Al Commissario del Governo per la
Provincia di

TRENTO

Oggetto: Sorveglianza sanitaria eccezionale - Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

L'art. 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto la proroga, fino al 30 giugno 2022, della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Pertanto, i datori di lavoro vorranno assicurare la predetta sorveglianza sanitaria eccezionale in via prioritaria ai lavoratori già dichiarati fragili ai sensi del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione del 4 febbraio 2022 e che attualmente svolgono di norma attività lavorativa in modalità agile.

A tal fine, si raccomanda la necessità di provvedere tempestivamente a richiedere ai predetti lavoratori aggiornata documentazione comprovante il proprio stato di salute, al fine di attivare le prescritte misure di sorveglianza sanitaria in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2.

In attesa che il medico competente esprima il giudizio di idoneità e fornisca le indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore, i datori di lavoro vorranno continuare ad organizzare in modo flessibile l'attività lavorativa dei dipendenti già dichiarati fragili, attraverso il ricorso al lavoro agile in modo continuativo fino al giudizio di idoneità del medico competente e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022.

Acquisito il parere del medico competente, il datore di lavoro dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni da quest'ultimo fornite, eventualmente garantendo al

Min.Int. - DCPAC Dir.Centr.Pol.Pers.Amm.Civ. - UFFICIO I - Prot. Uscita N.0025033 del 07/04/2022



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

lavoratore, fino al 30 giugno 2022, lo svolgimento della prestazione da remoto qualora le prescrizioni del medico competente dovessero risultare non attuabili in ragione delle particolari caratteristiche degli ambienti di lavoro e della situazione logistica e di consistenza del personale in servizio.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmen Perrotta



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Roma, data protocollo

- Al Gabinetto del Ministro
- All'Ufficio Relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale
- Alla Segreteria del Ministro
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On.le Sibilia
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On.le Scalfarotto
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On.le Molteni
- All'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
- Alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance
- Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
- Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
- Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
- All'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse
- All'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura
- All'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti
- All'Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma Nazionale "Servizi di Cura dell'infanzia e agli Anziani non autosufficienti"
- Alla Struttura di missione istituita dall'art. 30 del D.L. 17/10/2016 n. 189
- Struttura del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

SEDE

Oggetto: Sorveglianza sanitaria eccezionale - Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

L'art. 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto la proroga, fino al 30 giugno 2022, della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Pertanto, i datori di lavoro vorranno assicurare la predetta sorveglianza sanitaria eccezionale in via prioritaria ai lavoratori già dichiarati fragili ai sensi del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione del 4 febbraio 2022 e che attualmente svolgono di norma attività lavorativa in modalità agile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

A tal fine, si raccomanda la necessità di provvedere tempestivamente a richiedere ai predetti lavoratori aggiornata documentazione comprovante il proprio stato di salute, al fine di attivare le prescritte misure di sorveglianza sanitaria in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2.

In attesa che il medico competente esprima il giudizio di idoneità e fornisca le indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore, i datori di lavoro vorranno continuare ad organizzare in modo flessibile l'attività lavorativa dei dipendenti già dichiarati fragili, attraverso il ricorso al lavoro agile in modo continuativo fino al giudizio di idoneità del medico competente e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022.

Acquisito il parere del medico competente, il datore di lavoro dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni da quest'ultimo fornite, eventualmente garantendo al lavoratore, fino al 30 giugno 2022, lo svolgimento della prestazione da remoto qualora le prescrizioni del medico competente dovessero risultare non attuabili in ragione delle particolari caratteristiche degli ambienti di lavoro e della situazione logistica e di consistenza del personale in servizio.

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza si chiede di voler trasmettere la presente circolare alla Direzione Centrale di Sanità per gli adempimenti di competenza.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmen Perrotta